



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

Copia Appalti

## DETERMINAZIONE N. 610 DEL 30/03/2018

<b>OGGETTO:</b>	<b>proroga tecnica della convenzione Consip per TELEFONIA MOBILE 6, attivata in data 02/04/2015, dalla Consip S.p.A con TELECOM ITALIA S.p.A. - CIG 506320943E – CIG Collegato Z6713F84E5</b>
-----------------	---

### LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

CONSIDERATO che:

- alcuni dipendenti ed amministratori del Comune di Fano sono dotati di telefono cellulare per questioni di reperibilità, ai sensi dell'art. 2, comma 595, della l. 244/2007 (Finanziaria 2008);
- alcuni uffici necessitano di simcard M2M necessarie al funzionamento di specifici apparati, e che, pertanto, occorre provvedere a garantirne il funzionamento con specifico contratto di telefonia;

PREMESSO che questo Ente ha aderito:

- alla Convenzione Consip TELEFONIA MOBILE 6 stipulata con TELECOM ITALIA S.p.A. cui il Comune aveva aderito in ottemperanza all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999;
- alla prima e seconda proroga della Convenzione sopra richiamata con proprie determinazioni nn. 667 del 31/03/2017 e 2303 del 22/11/2017, scadente il 01 aprile p.v.;

VISTO che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, le amministrazioni pubbliche che non si avvalgono delle Convenzioni Consip sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle medesime Convenzioni;

VISTO, più specificatamente, che:

- per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012;
- per l'affidamento dei servizi di connettività (compresa quella mobile), ai sensi del comma 512 della l. 208/2015, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

VISTO che, in data 15 marzo 2018 Consip ha comunicato alle Amministrazioni aderenti alla Convenzione Telefonia Mobile 6 che la stessa è ormai in scadenza e che, nelle more dell'attivazione della nuova Convenzione Telefonia Mobile 7, le stesse possono valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi di telefonia necessari, ivi incluso l'eventuale ricorso alla cosiddetta proroga tecnica (parere ANAC n. AG 33/13 del 16 maggio 2013);

VISTA la richiesta dell'U.O. Economato e Provveditorato P.G. n. 21822 del 26/03/2018, con la quale si chiedeva a Telecom Italia S.p.A. di proseguire fino all'attivazione della nuova Convenzione Telefonia Mobile 7;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

CONSIDERATO che il costo del prosieguo della proroga de qua, compresi di tutti gli oneri fiscali, fino a fine anno è attualmente stimabile in complessivi€ 6.300,00;

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla proroga tecnica del contratto attualmente in essere;

DATO ATTO che trattandosi di proroga e non di rinnovo contrattuale, il CIG di riferimento resta quello dell'affidamento iniziale (CIG Z6713F84E);

DATO ATTO della regolarità istruttoria e della conformità della presente proposta alla normativa di cui al D. Lgs. 50/2016;

VISTI gli artt. 107 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTA la l. 136/10 e s.m.i.;

VISTO che si attesta:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della G.C. n. 503 del 30/12/2013;

VISTA la delibera cc.n.15 del 20.02.2018 con oggetto: "Approvazione dell'aggiornamento del d.u.p. 2018-2020 (documento unico di programmazione)"

VISTA la delibera cc.n.23 del 21.02.2018 con oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e della nota integrativa per lo stesso triennio";

VISTA la delibera di Giunta n.79 del 12.03.2018 con oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2018-2020, piano della performance 2018-2020 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi.";

VISTO il provvedimento n.1146 del 09/06/2017 con il quale la dirigente del Settore Servizi Finanziari rinnovava alla sottoscritta, Francesca Frattini, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato Provveditorato;

## DETERMINA

1 - DI PROROGARE il contratto attuativo di adesione alla Convenzione Consip per TELEFONIA MOBILE 6, attivata in data 02/04/2015, dalla Consip S.p.A con TELECOM ITALIA S.p.A., fino all'attivazione della nuova Convenzione Telefonia Mobile 7;

2 - DI DARE ATTO che la spesa relativa al servizio di telefonia mobile per l'anno 2018 trova già copertura finanziaria nei diversi impegni per le utenze telefoniche stanziati sui sottoelencati capitoli del P.E.G. 2018:

Voce di bilancio 0101.13.410 imp. 241

Voce di bilancio 0101.13.415 imp. 242

Voce di bilancio 0103.13.375 imp. 243

Voce di bilancio 0103.13.380 imp. 246

Voce di bilancio 0106.13.335 imp. 267

Voce di bilancio 0301.13.355 imp. 271

Voce di bilancio 0701.13.350 imp. 248

3 - DI DARE ATTO che la sottoscritta Francesca Frattini è Responsabile del Procedimento;



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

- 4 - DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013 sul Sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";
- 5 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato;
- 6 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà trasmesso agli uffici Ragioneria ed Appalti per gli adempimenti di competenza;
- 7 - DI DARE ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi posti dalla Giunta Municipale.

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
U.O. ECONOMATO PROVVEDITORATO  
(dr.ssa Francesca Frattini)**

